COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE

Numero 826 del 09-11-2026

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) MEDIANTE AUTOVETTURA - INTEGRAZIONE DELLA MISURA CAUTELATIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONI NN. 692/2026 E 762/2026 - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 621 DEL 25 AGOSTO 2026 - SALVAGUARDIA DELLE POSIZIONI GIURIDICHE DEI CONCORRENTI NELLE MORE DEL RIESAME.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107, 109 e 147-bis;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 7 e seguenti, 21-quater, 21-nonies e 22 e seguenti;
- La legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante la disciplina quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- Il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2025;
- Lo Statuto comunale e i vigenti regolamenti dell'Ente;
- Il decreto sindacale n. 8/2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile;

RICHIAMATE:

- La determinazione n. 161 del 23 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni NCC;
- La determinazione n. 230 del 19 marzo 2026, con la quale è stato approvato il bando rettificato

e sono stati riaperti i termini della procedura;

- La determinazione n. 422 del 9 giugno 2026, di nomina della Commissione esaminatrice;
- La determinazione n. 621 del 25 agosto 2026, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione e la graduatoria finale di merito;
- La determinazione n. 692 del 18 settembre 2026, con la quale è stato avviato il procedimento di riesame in autotutela ed è stata disposta la sospensione cautelativa degli adempimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni;
- La determinazione n. 706 del 18 settembre 2026, con la quale il riesame è stato esteso a un'ulteriore candidatura;
- La determinazione n. 762 del 18 ottobre 2026, con la quale è stata disposta la prosecuzione e l'estensione del riesame, nonché la prima e unica proroga della sospensione cautelativa degli adempimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni fino al 16 gennaio 2027;

PREMESSO CHE:

- Con determinazione n. 621 del 25 agosto 2026 è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa alla procedura concorsuale per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni NCC mediante autovettura.
- Successivamente all'approvazione della graduatoria, nell'ambito delle verifiche effettuate sul fascicolo concorsuale, sono emerse criticità concernenti la corretta acquisizione e ammissione di alcune candidature, nonché la verifica dell'uniforme applicazione dei criteri di valutazione e dell'attribuzione dei punteggi.
- Tali circostanze hanno determinato l'avvio di un procedimento di riesame in autotutela, successivamente ampliato, finalizzato ad accertare la regolarità delle operazioni concorsuali e la corretta composizione della graduatoria.
- Con determinazione n. 762 del 18 ottobre 2026 è stato stabilito che la Commissione esaminatrice completi le verifiche di competenza entro il 16 gennaio 2027, predisponendo, ove necessario, le schede rettificate e un verbale conclusivo unitario contenente gli esiti delle verifiche e la proposta di conferma o aggiornamento della graduatoria.

DATO ATTO CHE:

- Le verifiche istruttorie in corso riguardano profili concretamente individuati, relativi alla corretta acquisizione delle candidature, all'applicazione uniforme dei criteri concorsuali e alla coerenza dei punteggi attribuiti.
- Gli accertamenti potrebbero determinare rettifiche dei punteggi e conseguenti modifiche delle posizioni dei concorrenti.
- La graduatoria approvata con determinazione n. 621/2026, pur essendo formalmente adottata, è pertanto oggetto di un procedimento di riesame che potrebbe incidere sulla sua composizione.
- Nessuna delle tre autorizzazioni NCC è stata, allo stato, assegnata o rilasciata.

CONSIDERATO CHE:

- La determinazione n. 692/2026 ha disposto la sospensione cautelativa dell'esecuzione della

determinazione n. 621/2026, limitatamente agli adempimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni, lasciando impregiudicati gli ulteriori effetti della graduatoria.

- La determinazione n. 762/2026 ha prorogato tale misura fino al 16 gennaio 2027, mantenendone la limitazione agli adempimenti di rilascio.

- Il successivo ampliamento del riesame e la necessità di verificare l'incidenza delle criticità emerse sulla composizione della graduatoria rendono opportuno valutare una più ampia misura cautelativa, riferita non soltanto alla fase di rilascio delle autorizzazioni, ma anche all'efficacia della graduatoria medesima.

- La graduatoria costituisce infatti un provvedimento idoneo a incidere sulle posizioni giuridiche dei concorrenti, in quanto determina l'ordine di collocazione degli stessi ai fini dell'assegnazione dei titoli autorizzativi.

- Il mantenimento della sua efficacia durante lo svolgimento del riesame potrebbe determinare ulteriori effetti amministrativi fondati su risultanze ancora suscettibili di modifica.

RILEVATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- Sono pervenute istanze di accesso alla documentazione concorsuale da parte di concorrenti interessati alla verifica della correttezza delle valutazioni effettuate.

- Tra questi figura il Sig. G.B., collocato in quinta posizione nella graduatoria approvata con determinazione n. 621/2026, il quale ha manifestato specifiche esigenze di tutela della propria posizione giuridica, anche mediante l'esercizio del diritto di accesso documentale e la proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo.

- La pendenza del procedimento di riesame, unitamente alla perdurante efficacia della graduatoria originaria, determina una situazione di incertezza che potrebbe incidere sulle scelte difensive dei concorrenti, chiamati a valutare l'impugnazione di un provvedimento le cui risultanze sono ancora sottoposte a verifica da parte della stessa Amministrazione.

- L'Amministrazione ritiene necessario prevenire ulteriori effetti potenzialmente pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei concorrenti, assicurando, nel contempo, la regolarità delle operazioni concorsuali e la parità di trattamento.

- Tale esigenza riguarda la generalità dei partecipanti e non comporta alcuna anticipazione di giudizio sulla fondatezza delle contestazioni formulate dai singoli interessati.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- Il procedimento di riesame avviato dall'Amministrazione è finalizzato a un'effettiva verifica delle risultanze concorsuali interessate dalle criticità emerse, con conseguente possibilità di rideterminazione dei punteggi e delle posizioni ove ne ricorrano i presupposti.

- All'esito delle verifiche, l'Amministrazione procederà all'adozione di un provvedimento espresso che dia conto delle valutazioni effettuate e approvi la graduatoria risultante dal riesame, confermando o modificando le precedenti risultanze sulla base degli accertamenti svolti.

- La temporanea sospensione dell'efficacia della graduatoria originaria risponde all'esigenza di assicurare coerenza tra l'attività istruttoria in corso e gli effetti amministrativi del provvedimento sottoposto a verifica.

- La misura è altresì finalizzata a prevenire ulteriori situazioni di possibile pregiudizio per i

concorrenti, anche con riferimento alla conoscibilità delle risultanze definitive e all'effettività delle facoltà di tutela previste dall'ordinamento.

RICHIAMATO:

L'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, il quale consente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, la sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo, con espressa indicazione del termine della sospensione.

DATO ATTO CHE:

- La determinazione n. 762/2026 ha già disposto la prima e unica proroga della sospensione cautelativa originariamente prevista dalla determinazione n. 692/2026, fissandone il termine finale al 16 gennaio 2027.
- Con il presente provvedimento non si intende disporre alcuna ulteriore proroga o differimento temporale della misura cautelativa, ma integrare il relativo contenuto, estendendone l'oggetto all'efficacia della graduatoria, in considerazione delle esigenze emerse nel corso del procedimento di riesame.
- Il termine finale della misura resta pertanto invariato e fissato al 16 gennaio 2027, salva conclusione anticipata del procedimento di riesame e conseguente cessazione delle ragioni cautelari.

RITENUTO CHE:

- Le circostanze sopra descritte costituiscano gravi ragioni di interesse pubblico, consistenti nella necessità di assicurare la regolarità della procedura concorsuale, evitare ulteriori effetti amministrativi fondati su risultanze ancora oggetto di verifica e salvaguardare le posizioni giuridiche dei partecipanti.
- La sospensione cautelativa dell'efficacia della graduatoria costituisca una misura temporanea e proporzionata rispetto alle esigenze evidenziate, senza anticipare l'esito del riesame.

PRECISATO CHE:

- Il procedimento di riesame dovrà concludersi mediante un provvedimento espresso, fondato sulle verifiche effettivamente svolte, che dia conto delle eventuali rettifiche e delle conseguenze sulla posizione dei concorrenti.
- Il provvedimento conclusivo sarà pubblicato e comunicato ai concorrenti direttamente interessati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- La sua autonoma impugnabilità e la decorrenza dei relativi termini saranno disciplinate dalla normativa processuale applicabile, in relazione al contenuto effettivo e all'eventuale carattere lesivo delle nuove determinazioni.
- .
- Restano impregiudicati il diritto di accesso documentale e le facoltà di tutela amministrativa e giurisdizionale spettanti ai concorrenti.

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di provvedere;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quali parti sostanziali e integranti del presente

provvedimento.

2. DI INTEGRARE, per le motivazioni esposte in premessa, la misura cautelativa già disposta con determinazione n. 692 del 18 settembre 2026 e prorogata con determinazione n. 762 del 18 ottobre 2026, estendendone l'oggetto alla sospensione dell'efficacia e degli effetti amministrativi della graduatoria approvata con determinazione n. 621 del 25 agosto 2026, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990.

3. DI STABILIRE che la sospensione dell'efficacia della graduatoria decorra dalla data di efficacia del presente provvedimento e operi fino al 16 gennaio 2027, salva conclusione anticipata del procedimento di riesame.

4. DI PRECISARE che il presente provvedimento non dispone un'ulteriore proroga temporale della sospensione già vigente, restando invariato il termine finale stabilito con determinazione n. 762/2026.

5. DI STABILIRE che, durante il periodo di sospensione, la graduatoria non possa essere utilizzata quale presupposto per l'adozione di provvedimenti di assegnazione o rilascio delle autorizzazioni NCC, né di ulteriori provvedimenti amministrativi che ne presuppongano l'efficacia.

6. DI DARE ATTO che la sospensione è motivata dalle concrete criticità emerse nel procedimento di riesame, suscettibili di determinare rettifiche dei punteggi e modifiche delle posizioni concorsuali.

7. DI PRECISARE che la misura è adottata anche al fine di prevenire ulteriori effetti potenzialmente pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei partecipanti e di salvaguardare, nel rispetto della parità di trattamento, l'effettività delle facoltà di tutela previste dall'ordinamento.

8. DI CONFERMARE che la sospensione non costituisce annullamento, revoca o modifica della graduatoria, che rimane formalmente adottata e sottoposta al procedimento di riesame in corso.

9. DI DARE ATTO che nessuna delle tre autorizzazioni NCC è stata assegnata o rilasciata.

10. DI CONFERMARE il termine del 16 gennaio 2027, già assegnato alla Commissione esaminatrice, per il completamento delle verifiche di competenza, salva conclusione anticipata.

11. DI STABILIRE che, all'esito del riesame, il Responsabile dell'Area procederà all'adozione di un nuovo provvedimento espresso di approvazione della graduatoria risultante dalle verifiche, contenente una motivazione specifica in ordine alle valutazioni effettuate, agli eventuali punteggi rettificati e alle conseguenze sulle posizioni dei concorrenti.

12. DI PRECISARE che il nuovo provvedimento dovrà fondarsi su un'effettiva valutazione delle risultanze istruttorie, senza limitarsi a una mera riproduzione formale delle precedenti determinazioni.

14. DI PRECISARE che la presente sospensione non determina automaticamente la riapertura o la sospensione dei termini di impugnazione della graduatoria originaria e che restano impregiudicate tutte le facoltà di tutela previste dalla normativa vigente.

15. DI CONFERMARE che i procedimenti di accesso documentale restano autonomi rispetto alla presente misura cautelativa e dovranno essere definiti nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze difensive degli interessati.

16. DI CONFERMARE, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le ulteriori disposizioni contenute nelle determinazioni nn. 692/2026, 706/2026 e 762/2026.

17. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e nella sezione del sito istituzionale dedicata alla procedura concorsuale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

19. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Dott.ssa Daniela Galluzzi

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo file. Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune è conservato presso questa struttura. Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

· ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

· ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile dell’Area

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.